

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in base alla delega contenuta legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014), ed in particolare dei principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 15.¹

Con il provvedimento in esame si recepisce la direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio dell'Unione europea, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

Il trattato Euratom concernente lo sfruttamento pacifico dell'energia atomica, include la protezione della popolazione dagli effetti delle radiazioni ionizzanti, come disposto dagli articoli 2 e 30. I citati articoli riguardano l'istituzione di norme fondamentali e uniformi in tutta la Comunità per quel che riguarda la protezione sanitaria della popolazione dalle radiazioni ionizzanti. L'ingestione di acqua è una delle vie di incorporazione delle sostanze radioattive nel corpo umano. L'esposizione nel tempo a dosi di radioattività, anche piccole, comporta un incremento del rischio di contrarre patologie tumorali. Data, quindi, l'importanza per la salute umana della qualità delle acque destinate al consumo umano, anche per quel che concerne l'aspetto della radioattività, la direttiva 2013/51/Euratom risponde alla necessità di stabilire a livello comunitario norme legislative specifiche che garantiscano l'uniformità, la coerenza e la completezza della normativa di radioprotezione ai sensi del trattato Euratom.

Prima della adozione della direttiva 2013/51/Euratom, il controllo della radioattività nelle acque destinate al consumo umano era trattato nella direttiva 98/83/CE concernente la "qualità delle acque destinate al consumo umano", recepita nella normativa interna con il decreto legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001. Tuttavia, tale tematica, in quanto relativa alla protezione della popolazione dalle radiazioni ionizzanti, rientra nell'ambito delle norme fondamentali di cui all'articolo 30 del

¹ "Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti criteri direttivi specifici:

a) introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva 2013/51/Euratom, di misure di protezione della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima, fatto salvo il rispetto della libera circolazione delle merci;

b) previsione, nel caso di esenzione dai controlli di alcune tipologie di acque, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/51/Euratom, oltre all'obbligo di informazione alle popolazioni interessate sulla presenza di acque esentate da controlli, anche dell'obbligo di informazione sul diritto ad ottenere dalle autorità competenti lo svolgimento di verifiche atte a escludere, in concreto, rischi per la salute connessi all'eventuale presenza di sostanze radioattive."



trattato Euratom. La direttiva 2013/51/Euratom sostituisce quindi le disposizioni contenute nella direttiva 98/83/CE per la parte concernente il controllo della radioattività nelle acque destinate al consumo umano.

La direttiva 2013/51/Euratom risulta ampliativa rispetto a quanto riportato nella 98/83/CE, per quel che riguarda la radioattività, introducendo l'obbligo del controllo del contenuto della radioattività delle acque destinate al consumo umano mediante programmi di controllo, per la verifica, attraverso il monitoraggio dei parametri indicatori della radioattività, del rispetto, su base annuale, dei valori di parametro nelle acque destinate al consumo umano. La direttiva introduce altresì l'obbligo, in caso di superamento di tali valori, di valutare se ciò costituisca un rischio per la salute umana tale da richiedere un intervento adottando i necessari provvedimenti correttivi e misure cautelative per la tutela della salute pubblica.

Il presente schema di provvedimento, composto da 12 articoli e tre allegati, tiene conto delle disposizioni recate dalla vigente normativa (d.lgs. n. 31 del 2001) riguardante le acque destinate al consumo umano, armonizzandone i contenuti e tenendo conto delle peculiarità caratterizzanti la radioattività rispetto agli altri parametri regolati dalla suddetta normativa. L'articolato è stato quindi elaborato tenendo conto delle specificità della radioprotezione, disciplina complessa, caratterizzata da proprie norme e regole tecnico-scientifiche, che vanno applicate in questo caso alla tutela della salute della popolazione dai pericoli derivanti dalla radioattività contenuta nelle acque destinate al consumo umano.

Lo schema dell'articolato ricalca lo schema della direttiva in recepimento, come si evince dalla tavola di corrispondenza. Nel seguito verranno illustrati gli aspetti salienti dell'articolato.

Le definizioni riportate nell'articolo 2 contengono tutte quelle già riportate nella direttiva nonché altre aggiunte solo al fine di garantire la coerenza con la vigente normativa italiana sulle acque destinate al consumo umano.

Anche gli articoli 4 (*Obblighi generali*), 6 (*Controlli e analisi*) e 7 (*Provvedimenti in caso di non conformità dei parametri indicatori e informazione alla popolazione*) sono redatti in modo da essere armonizzati con il quadro generale del decreto legislativo n. 31 del 2001, che prevede sia controlli "esterni", corrispondenti a quelli introdotti dalla direttiva in esame, che quelli "interni" a carico dei gestori.

Nell'elaborazione dell'articolo 5 (*Valori di parametro e punti in cui i valori devono essere rispettati*), si è tenuto conto, al comma 3, delle peculiarità della radioattività nell'ambito della possibilità di scelta del punto di prelievo per il controllo dei parametri indicatori. Nello stesso articolo 5, al comma 4, è stato stabilito – come previsto dall'Allegato I della direttiva – un livello di riferimento per la concentrazione di radon, sopra il quale l'adozione di provvedimenti correttivi o di misure cautelative è giustificata da motivi di protezione radiologica senza la necessità di ulteriori considerazioni.

All'articolo 6 (*Controlli e analisi*), comma 3 è previsto un archivio nazionale che dovrà contenere i dati, le informazioni e la documentazione riguardanti le misure di radioattività nelle acque destinate al consumo umano e le altre attività connesse



disciplinate dal presente decreto quali programmi di controllo, valutazione del rischio sanitario, provvedimenti correttivi e misure cautelative, anche ai fini di informare la popolazione sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. Il portale della acque del Ministero della salute, già attivo, sarà destinato a contenere la predetta documentazione.

All'articolo 8 (*Indicazioni tecnico-operative*) è prevista la adozione – con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni – di specifiche indicazioni operative a carattere tecnico-scientifico, finalizzate a garantire uniformità e coerenza di applicazione del decreto nel territorio nazionale. Stante il carattere tecnico-scientifico di tali indicazioni operative, queste verranno elaborate in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità. Il decreto previsto sarà adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

All'articolo 9 (*Poteri sostitutivi*) si prevede la possibilità da parte dello Stato di esercitare poteri sostitutivi nei confronti delle Regioni o province autonome inadempienti verso gli obblighi del decreto. Ciò è giustificato da due ordini di motivi:

- 1) l'eventuale mancato controllo della radioattività nelle acque destinate al consumo umano non consente di valutare e di controllare l'esposizione della popolazione alle radiazioni ionizzanti dovute alla presenza di sostanze radioattive nell'acqua, con conseguente potenziale incremento dell'incidenza di patologie tumorali nella popolazione e, quindi, inadempimento all'obbligo di tutela della salute della popolazione stessa;
- 2) la mancata osservanza da parte di un Paese membro degli obblighi contenuti nella direttiva 2013/51/Euratom contravviene a quanto stabilito nel trattato Euratom, e può essere quindi oggetto di procedura d'infrazione da parte della Commissione europea.

All'articolo 10 (*Sanzioni*) sono previste sanzioni per l'inosservanza – da parte dei quei gestori che prestano il servizio o svolgono l'attività sulla base di un provvedimento dell'amministrazione – degli obblighi previsti dal presente decreto.

All'articolo 11 (*Applicazione sanzioni amministrative*) sono specificate le autorità preposte all'accertamento delle violazioni nonché quelle preposte all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. In particolare sono indicate le AUSL quali autorità preposte all'accertamento e le regioni e province autonome per l'irrogazione delle sanzioni. Queste ultime provvederanno ad individuare l'organo regionale competente per tale compito.

Infine, al comma 3 dell'articolo 12 (*Disposizioni finanziarie e finali*), si esplicita che, ai sensi della direttiva 2013/59/Euratom, il decreto sostituisce la disciplina di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.31, relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

Lo schema del decreto legislativo di recepimento è stato notificato alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e del Trattato Euratom .



Tabella di corrispondenza tra gli articoli della direttiva 2013/51/Euratom e gli articoli del D.Lgs. di recepimento

Articolo della direttiva 2013/51/Euratom	Articolo del D.Lgs. di recepimento	Note
Art.1 (Oggetto)	Art.1 (Oggetto)	
Art.2 (Definizioni)	Art.2 (Definizioni)	
Art.3 (Ambito di applicazione ed esenzioni)	Art.3 (Ambito di applicazione ed esenzioni)	
Art.4 (Obblighi generali)	Art.4 (Obblighi generali)	
Art.5 (Valori di parametro e punti in cui i valori devono essere rispettati)	Art.5 (Valori di parametro e punti in cui i valori devono essere rispettati)	
Art.6 (Controlli e analisi)	Art.6 (Controlli e analisi)	
Art.7 (Provvedimenti correttivi e informazione della popolazione)	Art.7 (Provvedimenti in caso di non conformità dei parametri indicatori e informazione alla popolazione)	
Art.8 (Recepimento nel diritto interno)		
	Art. 8 (Indicazioni tecnico-operative)	
Art.9 (Entrata in vigore)		Si riferisce all'entrata in vigore della direttiva.
Art.10 (Destinatari)		Specifica che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri
	Articolo 9 (Poteri sostitutivi)	Non presente nella direttiva
	Articolo 10 (Sanzioni)	Non presente nella direttiva
	Articolo 11 (Applicazione sanzioni amministrative)	Non presente nella direttiva
	Articolo 12 (Disposizioni finanziarie e finali)	Non presente nella direttiva.

Gli articoli dal 9 al 12 sono descritti nella relazione illustrativa.



ANALISI TECNICO-FINANZIARIA

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto ai sensi della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, al fine di dare attuazione alla direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio del 22 ottobre 2013.

Si tratta di una direttiva le cui disposizioni rientrano nelle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, previste dall'articolo 30 del trattato Euratom.


Quanto ai profili finanziari relativi all'attuazione delle disposizioni contenute nello schema in esame, come previsto dall'articolo 12, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e le pubbliche amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha autorizzato per gli atti di cui al presente decreto legislativo il Ministro dell'Economia e delle Finanze a provvedere all'attuazione.

POSITIVO

Il Registro Generale dello Stato

13 NOV. 2015



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio del 22 ottobre 2013 che stabilisce i requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

Amministrazione referente: Ministero della salute.

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in base alla delega contenuta legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014), ed in particolare dei principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 15, al fine dare attuazione alla direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio del 22 ottobre 2013.

Gli obiettivi che si perseguono sono rappresentati: a) dalla individuazione norme di sicurezza sufficientemente rigorose in modo da garantire il rispetto della protezione sanitaria della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. Infatti, le disposizioni della direttiva 98/83/CE, e quindi del dlgs n. 31 del 2001, erano carenti per quanto concerne i parametri di radioattività, in termini di indicazioni puntuali sulle modalità di esecuzione dei controlli per i quali non definisce né la frequenza, né i metodi analitici né i criteri per la scelta dei punti di controllo; b) dalla acquisizione di una serie di informazioni di monitoraggio, coerente ed uniforme sul territorio, che consenta di verificare il rispetto dei valori di parametro, assicurando la conformità ai principi di radioprotezione.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

La normativa attualmente in vigore per quanto riguarda la qualità dell'acqua potabile o, più precisamente, dell'acqua destinata al consumo umano, è rappresentata dal decreto legislativo n. 31 del 2001 e dalle successive modifiche; tale decreto legislativo rappresenta il recepimento della direttiva 98/83/CE. Rispetto alla direttiva stessa, la legge italiana, come consentito dalle norme europee, fissa per alcuni parametri limiti più restrittivi (ad esempio: trihalometani, torbidità) e ne contempla altri da essa non previsti (ad esempio: cloriti, disinfettante residuo). I limiti fissati sono indicati col termine "valore di parametro" (VP) e non devono essere superati, a meno che non vengano richieste deroghe, che possono comunque avere solo valore transitorio. Il citato decreto legislativo n. 31 del 2001 fissa inoltre protocolli e frequenze di monitoraggio dell'acqua destinata al consumo umano, distribuita sia in rete, sia mediante cisterne, contenitori, bottiglie. Fanno eccezione le acque classificate come minerali, alle quali si applica una specifica normativa. I controlli di qualità dell'acqua distribuita vanno effettuati sia dal gestore, mediante laboratorio proprio o di altro gestore, sia dall'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente. Si parla pertanto rispettivamente di controlli interni e di controlli esterni. Anche il citato decreto legislativo reca disposizioni in materia di controllo della radioattività nelle acque destinate al consumo umano e in tal senso la direttiva 2013/51/UE che si recepisce ne amplia l'ambito, rispetto a quanto riportato nella 98/83/CE.

La qualità delle acque destinate al consumo umano è strettamente legata al sistema delle risorse idriche, che, a partire dalla c.d. legge Galli, n. 36 del 1994, successivamente abrogata dal decreto legislativo n. 152 del 2006 recante norme in materia ambientale, è stato reimpostato nell'ottica della sussidiarietà. Infatti sono riservati allo Stato i compiti di indirizzo generale, di programmazione e controllo, mentre sono delegati alle regioni e agli enti locali i compiti relativi all'adozione dei modelli organizzativi adeguati alle specifiche realtà territoriali.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti

Il quadro normativo nazionale di riferimento, è costituito dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. Le disposizioni presenti nello schema di decreto legislativo proposto per il recepimento della direttiva 2013/51/Euratom sostituiscono la disciplina di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 solo relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano e con conseguente soppressione della tabella relativa alla radioattività.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali, né con altre disposizioni vigenti.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché gli enti locali

In coerenza con il quadro normativo vigente descritto al punto 2, le attività inerenti l'attuazione delle disposizioni contenute nel testo all'esame sono demandate alle regioni e province autonome che provvedono ad effettuare i controlli sulla radioattività nelle acque destinate al consumo umano, integrando le attività, già in essere sui controlli sulle acque destinate al consumo umano, di cui alle disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del parlamento e relativo stato dell'iter.

Durante la attuale XVII legislatura è stata presentata, il 24 maggio 2014, la proposta di legge n. 2367 recante modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, assegnata, in sede referente, alla XII Commissione. Alla data di elaborazione del presente documento non risulta ancora iniziato l'iter.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo e analogo oggetto.

Per completezza si segnala la sentenza della Corte Costituzionale n. 317 del 1996. In tale sentenza il giudice delle leggi ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 11 della Costituzione, nella parte in cui "*limita al responsabile della gestione dell'acquedotto l'applicabilità delle sanzioni previste dall'art. 21 del d.P.R. 25 maggio 1988, n. 236 per "chiunque"...* fornisce al consumo umano

acque che non presentano i requisiti di qualità' di cui all'allegato I del predetto d.P.R. n. 236 del 1988, in quanto, essendo rimesso alla ragionevole discrezionalità' del legislatore, valutare quando ed in quali limiti debba trovare impiego lo strumento della sanzione penale, non è' irragionevole, per un verso, aver limitato la rilevanza penale della condotta del responsabile della gestione dell'acquedotto, al solo caso in cui egli "non adotti tempestivamente le misure idonee ad adeguare la qualità' dell'acqua o a prevenire il consumo o l'erogazione di acqua non idonea" (poiché la delimitazione della sanzione penale a questa condotta non equivale alla eliminazione degli obblighi di esecuzione dei controlli gravanti sugli enti gestori) e, per altro verso, aver differenziato la posizione del responsabile della gestione di un acquedotto da quella dei soggetti privi di queste qualità', attesa la palese specificità' della situazione di chi è preposto ad un servizio stabile di erogazione di acqua per il consumo umano; ne', d'altra parte, la delimitazione della norma penale dell'art. 21 del d.P.R. n. 236 del 1988, sotto il profilo soggettivo e oggettivo delle condotte sanzionabili, configura violazione della direttiva comunitaria n. 80/778 del 15 luglio 1980, cui il d.P.R. n. 236 del 1988 dà attuazione, con conseguente violazione dell'art. 11 della Costituzione, poiché la direttiva non obbliga gli Stati ad utilizzare la sanzione penale, rimessa, quanto alla determinazione delle condizioni e dei limiti di applicabilità', alle scelte del legislatore nazionale".

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Il provvedimento in esame dà attuazione ad una norma comunitaria e non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Relativamente alla procedura di infrazione 2014/2125 dell'11 luglio 2014 concernente la non corretta applicazione della direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano, questo Ministero in data 30 aprile 2015 ha fornito ulteriori elementi di risposta alla lettera della Commissione europea ARES(2015)1491973 del 1° aprile 2015.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con obblighi internazionali

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con obblighi internazionali.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto.

Si segnala la sentenza della Corte 5 luglio 1990- Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio – inadempimento- mancata trasposizione della direttiva del Consiglio n. 80/778/CEE- Tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano- Causa C-42/89. Dalla stessa che statuisce "Consentendo alla Regione vallona di autorizzare il superamento delle concentrazioni massime ammissibili che figurano all' allegato I della direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/778/CEE, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, in condizioni diverse da quelle previste da tale direttiva e la fornitura, a Verviers, di acqua potabile non conforme ai requisiti fissati dalla stessa direttiva, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi del Trattato" ne consegue che:

- "Nell' attuare la direttiva 80/778, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, facendo uso della facoltà di deroga prevista dall' art . 9 della stessa, uno Stato membro non può autorizzare deroghe riguardanti i fattori tossici e microbiologici, essendo tale tipo di deroga vietato dal n . 3 della norma predetta. ";
- Dall' art . 2 della direttiva 80/778, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, risulta che la direttiva stessa si applica soltanto all' acqua fornita al consumo

umano e all' acqua utilizzata in alimenti da parte di un' impresa alimentare. L' acqua proveniente da prese private è quindi esclusa dal suo ambito di applicazione.”.

Si segnala altresì che la Corte di Giustizia ha più volte statuito che l'esigenza di tutela della salute umana diventa imperativa già in presenza di rischi solo possibili, ma non ancora scientificamente accertati, atteso che la regola della precauzione può essere considerata come un principio autonomo che discende dalle disposizioni del Trattato (Corte di Giustizia sentenza 14 luglio 1998, causa C-248/95; sentenza 3 dicembre 1998, causa C-67/97).

Risulta inoltre che con la sentenza della Corte di Giustizia (Seconda Sezione) del 12 febbraio 2015 avente ad oggetto il ricorso di annullamento, ai sensi degli articoli 263 TFUE e 106 bis, paragrafo 1, EA, proposto il 30 gennaio 2014 nella causa C-48/14:«Ricorso di annullamento – Direttiva 2013/51/Euratom – Scelta della base giuridica – Trattato CEEA – Articoli 31 EA e 32 EA – Trattato FUE – Articolo 192, paragrafo 1, TFUE – Tutela della salute delle persone – Sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano – Certezza del diritto – Leale cooperazione tra le istituzioni». Nel ricorso, peraltro respinto, il Parlamento ha dedotto tre motivi a sostegno del suo ricorso: “ *Il primo verte sulla scelta erronea della base giuridica su cui è fondata la direttiva impugnata, il secondo sulla violazione del principio della certezza del diritto e il terzo sulla violazione del principio di leale cooperazione tra le istituzioni sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, TUE*”.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Ad oggi non risulta che altri Stati membri dell'Unione europea abbiano provveduto a recepire la direttiva, considerando peraltro che il termine ultimo per la sua trasposizione è il 28 novembre 2015.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Il provvedimento in esame riporta: definizioni specifiche previste dalla direttiva di cui è trasposizione, “*acque destinate al consumo umano*”, “*sostanza radioattiva*”, “*dose indicativa*” e “*valore di parametro*”. A queste vengono aggiunte ulteriori definizioni, “*parametri*” o “*parametri indicatori*”, “*programma di controllo*”, “*NORM*”, “*gestore*” e “*rete idrica*”, per le quali sono individuate accezioni specifiche ai fini dell'applicazione della norma in esame. Tale ultime definizioni sono coerenti con la vigente normativa in materia ambientale.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riferimento alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Non è stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa. Infatti le disposizioni recate dallo schema in oggetto, sostituiscono totalmente quanto contenuto nel decreto legislativo n. 31 del 2001

in materia di radioattività, in quanto rientranti nell'ambito delle norme fondamentali di protezione della popolazione dalle radiazioni ionizzanti, previste all'articolo 30 del trattato Euratom.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

L'intervento normativo sostituisce esplicitamente, limitatamente agli aspetti della radioattività, quanto già riportato nel decreto legislativo n. 31 del 2001.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Il provvedimento in esame, che è immediatamente attuabile, lo stesso peraltro comporta:

- A. all'articolo 3, comma 3, la possibile adozione di un decreto del Ministro della salute, con il quale, sussistendone i presupposti è consentito esentate, dall'applicazione del provvedimento in commento, le acque destinate al consumo umano provenienti da una singola fonte che ne croga in media meno di 10 m³ al giorno o che approvvigiona meno di 50 persone, escludendo comunque le acque fornite nell'ambito di una attività commerciale o pubblica;
 - B. all'articolo 5, comma 4, la possibilità di adottare un livello di riferimento per la concentrazione di attività di radon, sussistendone le condizioni ivi previste, diverso da quello fissato pari a 1000 Bq/l.
 - C. all'articolo 8 la adozione di un decreto, da adottarsi entro due mesi dalla adozione del decreto legislativo, diretto ad emanare specifiche indicazioni operative a carattere tecnico-scientifico finalizzate a garantire uniformità e coerenza di applicazione del provvedimento nel territorio.
- Considerata la tipologia dei provvedimenti sopra descritti di cui alle lettere A. e B., non sono previsti termini finali per la loro adozione.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione del provvedimento in esame, elaborato congiuntamente con l'Istituto superiore di sanità, sono stati utilizzati i dati informativi già in possesso dell'Amministrazione proponente e non è stato necessario commissionare l'acquisizione di ulteriori dati statistici o informativi.

11 novembre 2015

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

Provvedimento:	<i>Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio del 22 ottobre 2013 che stabilisce i requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano</i>
Amministrazione:	Ministero della Salute
Articoli:	Tutti gli articoli del decreto
Scheda AIR:	Ministero della Salute

SEZIONE I - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate;

Considerato che la qualità dell'acqua destinata al consumo umano è un problema sanitario che interessa tutti i paesi del mondo, la rappresentazione del problema concreto da risolvere, riguarda il pericolo potenziale per la salute umana relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano fornite mediante rete di distribuzione idrica, cisterne, fisse o mobili, impianti idrici autonomi, oppure confezionate in bottiglie o altri contenitori per la distribuzione a terzi, ovvero utilizzate nelle imprese alimentari.

L'intervento regolatorio è stato predisposto in attuazione della legge di delegazione europea 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), in particolare l'articolo 15 e l'allegato B, al fine di recepire la direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio del 22 ottobre 2013 che stabilisce i requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. Il disposto disciplina le modalità del controllo delle sostanze radioattive mediante parametri indicatori, nonché i relativi valori di parametro a tutela della salute della popolazione e della qualità delle acque destinate al consumo umano.

Premesse tecnico-scientifiche e problematica sanitaria

La direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio dell'Unione è emanata nell'ambito del trattato Euratom, concernente lo sfruttamento pacifico dell'energia atomica. Il predetto trattato prevede agli articoli 2 e 30 la protezione della popolazione dagli effetti delle radiazioni ionizzanti mediante l'istituzione di norme fondamentali e uniformi in tutta l'Unione.

L'assunzione di acqua rappresenta una possibile modalità di esposizione alle radiazioni ionizzanti (esposizione interna), a causa della radioattività che essa presenta.

La radioattività dell'acqua destinata al consumo umano può essere dovuta sia alla presenza di radionuclidi di origine naturale (dovuta cioè al decadimento di atomi di isotopi radioattivi che si trovano normalmente in natura) che artificiale (dovuta cioè al decadimento di atomi di isotopi radioattivi prodotti da alcune attività tecnico-industriali).

La presenza di radionuclidi naturali è dovuta al contatto dell'acqua con rocce contenenti elevate concentrazioni di elementi radioattivi naturali (contaminazione naturale), quali gli isotopi dell'uranio (^{238}U e ^{235}U) e del torio (^{232}Th), capostipiti di catene di decadimenti successivi, e i relativi radionuclidi componenti di tali catene, tra cui altri isotopi di uranio e torio, isotopi del radio,

del radon, del polonio, del bismuto e del piombo. Tra questi elementi il radon si distingue in quanto è un gas (nobile), incolore e inodore; il suo isotopo più diffuso (il ^{222}Rn). Data la sua natura gassosa, il radon può migrare all'interno della matrice rocciosa, allontanandosi dal sito in cui è stato prodotto per decadimento a partire dall'uranio, e dissolversi anche in acque non a contatto diretto con rocce ad elevato contenuto di uranio, aumentandone il contenuto di radioattività. L'acqua, inclusa quella destinata al consumo umano, quindi presenta naturalmente radionuclidi naturali disciolti in concentrazioni molto variabili. Inoltre, la dispersione di materiali che contengono radionuclidi naturali detti N.O.R.M. (Naturally Occurring Radioactive Materials), utilizzati nell'ambito di attività industriali, può dar luogo a contaminazione dell'acqua con conseguente incremento della radioattività dell'acqua destinate al consumo umano.

La contaminazione dell'acqua da radionuclidi artificiali, quali ^3H (trizio), ^{137}Cs , ^{134}Cs , ^{90}Sr , ^{89}Sr , ^{131}I , è essenzialmente dovuta alla dispersione nell'ambiente di radionuclidi prodotti o utilizzati nell'ambito di attività industriali (ad es. produzione di energia elettrica) e medico-sanitarie (ad es. terapie con radioisotopi).

L'ingestione di acqua rappresenta quindi una via di introduzione di radionuclidi nel corpo umano e comporta un'esposizione dei differenti organi tessuti e apparati alle radiazioni ionizzanti. Livelli anche relativamente bassi di esposizione interna alle radiazioni ionizzanti comportano un incremento del rischio di effetti stocastici che includono l'aumento di incidenza di tumori nella popolazione esposta. L'entità dell'esposizione interna viene valutata mediante la stima della *dose efficace impegnata* (grandezza usata in radioprotezione per quantificare l'energia rilasciata al corpo umano dalle radiazioni emesse dai radionuclidi ingeriti). Il rischio da esposizione interna a radionuclidi è funzione del tipo di radionuclide e del quantitativo di radionuclidi ingerito, che a sua volta è dato dal prodotto della concentrazione con cui esso è presente nell'acqua e della quantità di acqua assunta. La dose efficace è correlata al rischio di tumori dovuti alle radiazioni assorbite. Inoltre, fasce sensibili della popolazione, quali bambini e donne in gravidanza, sono notoriamente le più esposte ai danni genetici e cancerogeni indotti dalla radioattività. La stima dell'incidenza di tumori per una dose efficace dovuta ad un'esposizione interna da ingestione pari a 0.1 mSv è di 5 casi per milione.

La direttiva 2013/51/Euratom quindi risponde alla necessità di stabilire a livello europeo norme fondamentali e uniformi per la tutela della salute della popolazione dalle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. L'obiettivo è quello tenere sotto controllo le sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano al fine di minimizzarne l'impatto sanitario sulla popolazione. Il controllo è effettuato attraverso tre parametri indicatori della radioattività: la concentrazione di attività di radon, la concentrazione di attività di trizio (^3H) e la dose indicativa. La dose indicativa è dose efficace impegnata per un anno d'ingestione risultante da tutti i radionuclidi, di origine naturale e artificiale, presenti nelle acque destinate al consumo umano, ad eccezione di trizio, potassio-40, radon e prodotti di decadimento del radon a vita breve.

Per ciascuno di tali parametri sono fissati dei valori di parametro ovvero valori con cui confrontare la media annua dei valori misurati dei parametri indicatori e al di sopra dei quali è obbligatorio valutare se la presenza di sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano costituisca un rischio per la salute umana tale da richiedere un intervento.

Criticità della vigente regolamentazione

Il controllo della radioattività nelle acque destinate al consumo umano era già previsto dalla

direttiva 98/83/CE (recepita con il decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31) riguardante la qualità della acque destinate al consumo umano, che includono le acque fornite mediante rete di distribuzione idrica, cisterne, fisse o mobili, impianti idrici autonomi, oppure confezionate in bottiglie o altri contenitori per la distribuzione a terzi, ovvero utilizzate nelle imprese alimentari.

La direttiva 2013/51/Euratom sostituisce ed amplia quanto indicato nella direttiva 98/83/CE per quel che riguarda la parte relativa alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo.

Infatti, la direttiva 98/83/CE, è carente per quanto concerne i parametri di radioattività, in termini di indicazioni puntuali sulle modalità di esecuzione dei controlli per i quali non definisce né la frequenza, né i metodi analitici né i criteri per la scelta dei punti di controllo. Il d.lgs. 31/2001 di attuazione di questa direttiva ne ha recepito purtroppo anche le limitatezze a livello programmatico con la conseguenza che, ad oggi, non esiste sul territorio nazionale un livello di monitoraggio adeguato a garantire il rispetto dei limiti di dose.

Obiettivi

L'obiettivo fondamentale è quello di stabilire norme di sicurezza sufficientemente rigorose da garantire il rispetto della protezione sanitaria della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

Gli effetti negativi sulla salute derivati da radioattività, pur essendo ancora oggetto di numerose ricerche e studi, sono comunque sempre gravi e non sempre tali da consentire efficaci interventi terapeutici. Peraltro, fasce deboli della popolazione, quali bambini e donne in gravidanza, sono notoriamente le più esposte ai danni genetici e cancerogeni indotti dalla radioattività.

In particolare, il presente decreto stabilisce i principi e le modalità del controllo delle sostanze radioattive mediante parametri indicatori della radioattività, indicando inoltre: i criteri e le modalità per il controllo dei parametri indicatori, la scelta dei punti di controllo nonché le frequenze minime di campionamento e analisi ed i metodi di analisi.

La direttiva 2013/51/Euratom, in aggiunta a quanto indicato nella direttiva 98/83/CE, introduce anche la concentrazione di attività del radon come parametro indicatore e include nel calcolo della dose indicativa i figli del radon a vita lunga.

<i>Parametro</i>	<i>Valore di parametro</i>	<i>Unità di misura</i>
Concentrazione di attività di radon	100	Bq/l
Concentrazione di attività di trizio	100	Bq/l
Dose Indicativa (DI)	0,10	mSv

Tabella 1. Valori di parametro per i parametri indicatori della radioattività

Indicatori

La mancanza, nella normativa, di indicazioni sui criteri pratici di esecuzione dei controlli, colmata dalla direttiva 2013/51/Euratom, comporta, ad oggi, l'impossibilità di avere una mappatura rappresentativa della radioattività presente nelle acque destinate al consumo umano.

Indicatore fondamentale dell'attuazione della presente norma è, pertanto, l'ottenimento di una serie di informazioni di monitoraggio, coerente ed uniforme sul territorio, che consenta di verificare il rispetto dei valori di parametro, assicurando la conformità ai principi di radioprotezione.

Destinatari

I destinatari dell'intervento regolatorio sono tutti gli enti istituzionalmente coinvolti nella responsabilità di tutela della salute umana, ministero della salute, regioni e province autonome, AUSL e ARPA/APPA. Oltre a questi sono coinvolti in prima persona anche i gestori dei servizi idrici, la cui attività in questa materia dovrà essere oggetto di opportuna sinergia con le autorità sanitarie nella predisposizione dei piani di sicurezza dell'acqua distribuita ai cittadini.

Medesima ottica sarà posta per le imprese alimentari che utilizzano per la produzione di alimenti e bevande, acqua emunta da pozzi propri non appartenenti a reti idriche.

La quasi totalità (8.067 pari al 99,7%) dei comuni in Italia è servita dalla rete di distribuzione dell'acqua potabile; ed i servizi idrici risultano ancora caratterizzati da una notevole frammentazione (i dati più recenti dal censimento delle acque per uso civile -ISTAT, 2012 - riportano n. 3161 gestori dei servizi idrici, l'82,8% di questi rappresentati da amministrazioni comunali).

Questi ultimi riguardano, in molti casi, i "piccoli sistemi di gestione" che forniscono volumi d'acqua compresi fra 10-1000 m³/giorno (equivalenti ad una popolazione approvvigionata di 50 - 5000 persone) o, in minor misura, i "sistemi di gestione molto piccoli" che erogano volumi d'acqua inferiori a 50 m³/giorno (equivalenti ad una popolazione approvvigionata di ≤ 50 persone). In linea generale questi sistemi, caratterizzati da gestioni in economia, sia a livello nazionale che europeo, risultano soggetti a maggiori criticità nel garantire la conformità agli standard normativi previsti per le acque destinate al consumo umano rispetto ai più grandi sistemi di gestione.

Informazioni aggiornate di dettaglio sui servizi idrici, inclusi, tra l'altro, i dati su prelievi ed utilizzi delle risorse idriche, sviluppo ed investimenti relativi alle infrastrutture idriche, enti di governance, sono pubblicati sul "Portale dell'Acqua" con dominio gov.it, in collaborazione tra la Struttura di Missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche e l'Istituto Nazionale di Statistica (Istat).

Fonti informative

Uno strumento propedeutico alla definizione di una proposta "sostenibile" di monitoraggio continuo della radioattività nelle acque potabili è senza dubbio la conoscenza del quadro attuale della situazione italiana.

A tale scopo sono stati utilizzati i risultati di uno studio condotto da ISPRA nell'ambito di una convenzione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare finalizzata all'implementazione di un sistema nazionale di monitoraggio della radioattività ambientale. A tutti i responsabili dei 22 centri per la radioattività del sistema agenziale è stato somministrato un questionario al fine di ricavare un quadro il più possibile esaustivo della situazione del monitoraggio acque potabili su tutto il territorio nazionale. Il questionario si componeva di 10 domande e le risposte sono state elaborate per dedurre indicazioni statistiche significative. In sintesi, si è cercato di capire quali sono i criteri seguiti per la definizione della strategia di monitoraggio, la quantità delle misure fatte, la strumentazione utilizzata, i radionuclidi controllati ed i livelli di attività rilevati.

Un dato confortante è che solo in tre ARPA/APPA la rete non è stata attivata, mentre in 13 sono attualmente in corso campagne o monitoraggi sistematici, e in altre 6 sono state effettuate campagne conoscitive nel passato recente. Tuttavia il quadro che emerge dallo studio delle attività svolte è alquanto disomogeneo, in termini quantitativi e di tipologia di analisi effettuata.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

L'intervento regolatorio che si propone è stato elaborato dai competenti uffici del ministero della salute in collaborazione con esperti dell'Istituto Superiore di Sanità.

Non sono state effettuate in Italia consultazioni con destinatari pubblici e privati.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento è stata valutata ed esclusa.

Tale opzione di non intervento determinerebbe innanzitutto una procedura di infrazione ai sensi dell'art. 258 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea (già art. 226 TCE); inoltre tale opzione avrebbe comportato il perdurare delle situazioni di rischio, al momento presunte e presumibili, viste le scarse e disomogenee informazioni che parte del territorio, rappresentando così una grave minaccia per la salute pubblica.

Inoltre, l'opzione di non intervento comporterebbe il perdurare di possibili situazioni di rischio sanitario per la popolazione, che data le scarsità e la disomogeneità di informazioni disponibili che coprono solo parte del territorio nazionale, non è possibile escludere.

L'opzione di non intervento implicherebbe pertanto una situazione di mancata tutela della salute della popolazione oltre ad un possibile danno per le aziende nel commercio nazionale ed europeo degli alimenti con connessa deregolamentazione del mercato.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

L'amministrazione non ha valutato opzioni alternative, rispetto a quelle di non intervento, considerati gli stringenti criteri posti dalla direttiva e, in ogni caso, l'intervento regolatorio rispetta, e non supera, i principi ed i livelli minimi di regolazione previsti dalla medesima direttiva. Premesso che è necessaria l'adozione di atto avente forza di legge, considerata la delega al Governo di cui alla legge 114 del 2015, e considerato che evidenti ragioni di chiarezza e certezza del diritto impongono un unico atto che regoli la materia, si ritiene che il decreto legislativo sia lo strumento più idoneo.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

Non si ravvisano svantaggi correlati all'opzione prescelta.

I vantaggi, sono rappresentati, a breve, medio e lungo termine da una maggior sicurezza e

consapevolezza dei consumatori nella elevata qualità delle acque destinate al consumo umano.

Se nel primo periodo di attuazione dell'intervento regolatorio proposto si avrà un indubbio aggravio dei costi e degli oneri per i controlli, nel lungo periodo, una ottimizzazione delle attività con lo sviluppo di nuove sinergie tra gli enti preposti, porterà ad una limitazione degli oneri assicurando al contempo un elevato grado di protezione della salute umana e ad una razionalizzazione dei compiti assegnati alle pubbliche amministrazioni destinatarie della disciplina, con conseguente maggiore efficienza dell'azione amministrativa.

L'azione regolatoria contribuisce ad elevare i livelli di tutela della salute pubblica mediante il controllo delle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano previsti, con conseguente guadagno in termini di salute della popolazione.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

Gli effetti dell'intervento sono rappresentati da un'estensione dei controlli con riferimento ai parametri indicatori della radioattività nelle acque destinate al consumo umano, da parte dei gestori così come specificati nel provvedimento, che includono i gestori del servizio idrico integrato, le imprese alimentari che utilizzano acque non provenienti da una rete di distribuzione idrica, e le imprese che confezionano, per la distribuzione a terzi, acqua in bottiglie o altri contenitori.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

I gestori dovranno conservare i dati per un periodo di cinque anni come del resto previsto dalla vigente normativa di cui al dlgs. 31 del 2001.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

L'intervento regolatorio non è condizionato dall'applicazione di misure di politica economica, né da specifici aspetti socio-culturali.

La dotazione amministrativa in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie necessiterà di incrementi specifici soprattutto da parte di quelle Regioni che in questi anni non hanno adeguato le strutture delle ARPA/APPA alle richieste tecnico scientifiche indispensabili alla funzione di controllo della qualità ambientale a fini sanitari. Tali carenze andranno colmate ricorrendo ad una revisione totale dei piani di controllo e delle strategie di monitoraggio realizzando l'ottimizzazione delle risorse, intese anche come informazioni importanti e cruciali da condividere tra i vari attori.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Con l'intervento regolatorio si persegue l'obiettivo prioritario di assicurare l'elevata qualità delle acque destinate al consumo umano e di proteggere la salute umana, pertanto non si va ad incidere sul funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

Responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono il ministero della salute, le Regioni e Province autonome con le loro aziende sanitarie locali e con le ARPA/APPA, i gestori e le imprese alimentari.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento);

L'intervento sarà pubblicizzato sul sito web del ministero della salute.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

La normativa di settore prevede un'ampia attività di sorveglianza, tale da consentire l'acquisizione di elementi di conoscenza sul funzionamento del sistema. Le funzioni di controllo e monitoraggio saranno effettuate dalle regioni e province autonome con le AUSL e le ARPA/APPA, che opereranno con le strutture già esistenti e con il personale attualmente in servizio e con le modalità già in atto senza oneri per la finanza pubblica.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

Trattandosi di disciplina definita a livello europeo non sono previsti meccanismi di revisione del decreto.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura del Ministero della salute, verranno monitorati, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, i seguenti aspetti:

- avvenuta elaborazione dei programmi di controllo incluso la verifica dell'adeguatezza e completezza degli stessi;

- avvenuta effettuazione dei controlli analitici previsti nel programma di controllo.

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Il provvedimento rispetta i livelli minimi di regolazione europea come evidenziato dalla tavola di corrispondenza predisposta. Inoltre, esso è armonizzato con la legislazione nazionale vigente in materia di controlli sulle acque destinate al consumo umano.